Marina di Chiavari
Calata Ovest

Regolamento

Per l'esercizio e l'uso

del Porto Turistico

Marina di Chiavari Calata Ovest

TIGULLIO SHIPPING S.p.A.
Sede amministrativa: Località Portuale,55
Porto Turistico 16043 Chiavari (GE)
Tel. +393401633413
Capitale Sociale € 125.000,00 - R.E.A. n° GE – 445924 - P.IVA e C.F. 01926130996
E-mail: tigullioshipping@gmail.com - PEC: tigullioshipping@legalmail.it
Società soggetta alla direzione e al coordinamento di Marinedi Srl

TITOLO I

PREMESSA

Il Porto Turistico di Chiavari, come definito sul piano spaziale dalla planimetria allegata al presente atto (All. "A"), è assentito in concessione al Comune di Chiavari con atti formali n. 1675/1973, n. 1699/2000, n. 01/2003, n. 01/2008, n. 01/2011 e n.1/2015.

Ai fini gestionali, l'area portuale del porto turistico di Chiavari denominata "Amm. Luigi Gatti" è suddivisa in due porzioni: la parte storica del porto, direttamente gestita dal Comune di Chiavari per tramite di Società comunale in house ("Marina Chiavari S.r.l.", in breve M.C.) e la parte nuova, ovvero la parte oggetto dell'ampliamento del porto, denominata "Marina di Chiavari Calata Ovest".

La porzione dell'area portuale denominata "Marina di Chiavari Calata Ovest" oggetto del presente regolamento è assentita in gestione, nei limiti previsti dai pertinenti atti formali, in favore di "Tigullio Shipping S.p.A.", di seguito T.S., soggetto obbligato alla realizzazione delle opere di ampliamento del porto con diritto di gestione degli spazi e delle attività a norma della Convenzione in data 7 giugno 2011, rep. n. 3400, e successive modifiche, che disciplina il rapporto tra Comune e T.S.

DEFINIZIONI

Affidatario: Tigullio Shipping S.p.A. (d'ora in avanti per brevità T.S.) avente diritto, ai sensi dell'ex. art.45 bis del Codice della Navigazione, alla gestione degli spazi e delle attività oggetto della *"Concessione, costruzione e gestione delle opere di ampliamento del Porto Turistico di Chiavari"* sottoscritto con il comune di Chiavari in data 07.06.2011 con atto rep. n° 3400 ed integrato con atto rep. n° 3560 del 21/11/2014.

L'Affidatario gestisce tutte le attività previste nell'ambito della Convenzione e, pertanto, provvede all'esatto adempimento di tutte le obbligazioni assunte con la Convenzione medesima, alla gestione di tutte le attività nonché alla fornitura di servizi portuali nell'ambito

portuale ad esso affidato.

Concessione Demaniale Marittima: gli atti formali n. 1675/1973, n. 1699/2000, n. 01/2003, n. 01/2008 e n. 01/2011, successivamente ampliato come infra specificato, con cui è stata assentita la Concessione demaniale marittima al Comune di Chiavari.

Convenzione: il contratto di *"Concessione, costruzione e gestione delle opere di ampliamento del Porto Turistico di Chiavari"* sottoscritto con il comune di Chiavari in data 07.06.2011 con atto rep. n° 3400 ed integrato con atto rep. n° 3560 del 21/11/2014 con il quale, ai sensi dell'art.45 bis del Codice della Navigazione, è stata affidata la gestione di tutte le attività connesse con le nuove opere di ampliamento del porto di Chiavari ed oggetto degli atti suppletivi alla concessione demaniale marittima del porto come precisato dall'Ufficio Demanio di Chiavari con nota prot. 0027773 del 12.07.2011.

Utente: persona fisica o giuridica che usufruisce in modo permanente ("Utente a Lungo Termine") e/o temporaneo ("Utente a Breve Termine") del posto barca e/o di altra utenza e/o servizio all'interno dell'area portuale "Calata Ovest" o che, comunque, si trova, a qualsiasi titolo o ragione, all'interno dell'area portuale, e per tal ragione, son da intendersi ricompresi anche gli ospiti degli utenti stessi.

Personale: dipendenti di T.S. addetti ai servizi portuali.

Direzione Calata Ovest: organismo preposto alla programmazione, al coordinamento ed al controllo delle attività di gestione della struttura portuale della Marina di Chiavari Calata Ovest.

GENERALITA'

Art. 1 - Oggetto del Regolamento

1. Il presente Regolamento, redatto in attuazione delle prescrizioni sopracitate, disciplina e coordina i servizi e le attività portuali - marittime e terrestri - svolte all'interno del Porto Turistico di Chiavari, relative alla parte in ampliamento del porto – cosiddetta Calata Ovest - alle aree del distributore carburante e quelle di alaggio e varo che, sulla base della Convenzione in data 7 giugno 2011, rep. n. 3400, e successive modifiche, che disciplina il rapporto tra Comune e T.S, saranno gestite da Tigullio Shipping S.p.A.

Art. 2 - Applicazione

1. L'affidatario Tigullio Shipping S.p.A. e qualsiasi altro utente nell'ambito portuale sono obbligati all'osservanza della normativa vigente, del presente Regolamento, delle norme del Codice della Navigazione ("CN") e del relativo Regolamento d'esecuzione - Parte Marittima ("Reg-CN-pm") nonché delle ordinanze di polizia emanate dall' Autorità Marittima competente.

Art. 3 - Modifiche al Regolamento e Pubblicità

1. Il presente Regolamento, al fine di migliorare la sicurezza, l'efficienza e la funzionalità del Porto Turistico, relativamente alla parte in ampliamento, può essere modificato, integrato e aggiornato, a cura dell'affidatario, previo consenso espresso dal Concessionario.

La società provvede a dare pubblicità alle prescrizioni di cui al presente Regolamento mettendone una copia a disposizione presso i propri uffici e caricando lo stesso sul sito internet della società. Nello spirito del presente Regolamento e per il continuo miglioramento dei servizi portuali, la società potrà altresì curare l'esposizione di comunicazioni, informazioni, raccomandazioni che si rendessero necessarie per meglio precisare le norme di comportamento degli utilizzatori dell'area portuale "Calata Ovest".

ATTIVITA' PORTUALI

Art. 4 - Gestione delle attività portuali

1.L'Affidatario T.S., provvede alla gestione degli spazi della propria porzione di porto direttamente, nell'osservanza delle leggi vigenti, del Codice della Navigazione, del presente Regolamento, della Convenzione in data 7 giugno 2011, rep. n. 3400, e successive modifiche, che disciplina il rapporto tra Comune e T.S.

Art. 5 - Servizi ricettivi portuali generali e/o a domanda individuale.

1.A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono servizi portuali generali i seguenti:

a) pulizia dello specchio acqueo;

b) pulizia dei pontili, banchine e aree a terra, nonché raccolta di rifiuti e liquami

c) servizi antincendio, antinquinamento e primo soccorso e quant'altro conseguente ad obblighi di legge e/o da disposizioni dell'Autorità Marittima;

d) primo intervento per i sinistri che si dovessero verificare nel proprio ambito portuale;

e) servizi idrici, elettrici, igienici e telematici;

f) illuminazioni della propria area portuale;

g) segnalamenti marittimi;

h) sorveglianza nell'ambito della concessione demaniale;

i) vigilanza e guardiania diurna e notturna nell'ambito portuale;

l) accettazione ed assistenza alle imbarcazioni in transito;

m) ascolto, assistenza radiotelefonica (VHF);

n) assistenza all'ormeggio e al disormeggio dei natanti;

o) ogni servizio di natura generale incidente sulla qualità prestazionale delle complessive strutture portuali;

2. A titolo esemplificativo, e non esaustivo, sono servizi a domanda individuale i seguenti:

- servizio Wi-Fi;
- spostamento unità all'interno dello specchio acqueo portuale per gli utenti anche tramite ditte specializzate;
- traino imbarcazioni in ambito portuale anche tramite ditte specializzate;
- scarico acque reflue e di sentina;
- servizio di rifornimento carburante
- servizio di alaggio e varo imbarcazioni; (con supporto di ditte specializzate)
- spostamento unità dalle aree di alaggio e varo alle aree di lavoro – c.d. AREA F – destinate a lavori di manutenzione; (con supporto ditte specializzate)
- intaccature imbarcazioni e lavaggio imbarcazioni e carene (con supporto ditte specializzate)

3. L'affidatario cura direttamente l'espletamento dei sopra riportati servizi di carattere generale e/o a domanda individuale come da convenzioni e concessioni citate in premessa, impiegando mezzi e personale propri e/o mediante ditte specializzate all'uopo incaricate, secondo criteri imprenditoriali di economicità, efficienza e proporzionalità'.

4. T.S. provvede per l'area portuale "Marina di Chiavari Calata Ovest" alla riscossione dei corrispettivi per l'ormeggio e per i servizi portuali.

5. Hanno titolo di usufruire dei servizi portuali tutti gli utenti.

L'utente dell'ormeggio, non può rinunciare ai servizi portuali generali, né rifiutarne il pagamento, adducendo il mancato utilizzo.

Art. 6 - Tariffe.

1. Il corrispettivo dei servizi portuali generali e a domanda individuale è fissato da T.S. in modo da garantire la remunerazione dei servizi resi.

2. La tariffa degli ormeggi dell'area portuale "Marina di Chiavari Calata Ovest" viene stabilita

da T.S. annualmente insieme a quella di garage e posti auto. E' vietato chiedere direttamente al personale interventi di qualsiasi genere, ogni richiesta deve essere inoltrata tramite la Direzione Calata Ovest. In particolare, al personale è fatto divieto di salire a bordo delle imbarcazioni salvo nei casi previsti dal successivo art. 8.9.

Art. 7 - Direzione Calata Ovest e Personale

1. L'affidatario nomina la Direzione Calata Ovest ossia il responsabile della gestione della propria area portuale:

2. Il Personale dipendente di T.S. svolge la propria attività secondo le direttive e gli ordini impartiti dalla Direzione Calata Ovest. Il Personale indosserà una particolare tenuta o, comunque, un distintivo di individuazione, al fine di consentire il riconoscimento e le attribuzioni ad esso collegate.

3. La Direzione Calata Ovest provvede alla programmazione, al coordinamento ed al controllo di tutti i servizi ed attività inerenti all'esercizio dell'affidamento elencati all'art.5, in tutto l'ambito portuale "Marina di Chiavari Calata Ovest".

4. Gli utenti e/o frequentatori dell'area portuale "Calata Ovest", nonché tutti coloro che in esso esercitano un'attività professionale, sono soggetti alla vigilanza della Direzione Calata Ovest e della Autorità Marittima.

5. Ferme restando le competenze degli Organi dell'Amministrazione dello Stato e per l'eventuale segnalazione agli organi di Polizia Marittima, l'applicazione e l'osservanza della normativa vigente, nell'ambito dell'area portuale "Calata Ovest", a titolo collaborativo, viene controllata anche da T.S., col proprio personale.

6. Al fine dell'osservanza del presente Regolamento, il Personale potrà dare opportune disposizioni agli Utenti/Frequentatori, i quali dovranno osservarle scrupolosamente.

Art. 8 - Responsabilità ed obblighi dell'Utente e/o dei terzi

1.L'Utente e/o terzi sono tenuti alla stretta osservanza delle Leggi, delle norme del Regolamento e, in particolare, dei regolamenti in materia di regime amministrativo delle navi, doganali, di polizia, di sicurezza portuale e stradale, nonché delle disposizioni della Direzione Calata Ovest.

2. L'Utente è responsabile, sia civilmente, sia penalmente, delle infrazioni commesse.

Egli deve, inoltre, adottare tutte le misure idonee a proteggere i propri beni da eventuali furti, danneggiamenti ed eventi simili.

3. T.S. non è responsabile, per i danni causati agli Utenti o a terzi dagli altri Utenti e /o da terzi. T.S. non risponde altresì, di eventuali furti che dovessero verificarsi nell'ambito dell'area portuale "Calata Ovest", a bordo delle unità navali e dei veicoli, non avendo la custodia degli stessi.

4. T.S. non risponde di furti di unità da diporto, veicoli, dotazioni o altri beni o parti di essi, nonché di qualsiasi danno arrecato a persone e cose che si trovino a qualsiasi titolo nell'ambito dell'area portuale "Calata Ovest", causati da persone che non siano suoi dipendenti o da cose ed animali non di sua proprietà.

5. In ogni caso, i rapporti tra l'Affidatario T.S e gli Utenti esulano dal contratto di deposito e, pertanto, nella fattispecie, non trovano applicazione le disposizioni di cui al Libro IV, Titolo III, Capo XII del Codice Civile.

6. Dei danni derivati da deficienze di ormeggio e da qualsiasi altra causa a lui imputabile, risponde direttamente, verso gli aventi diritto, il proprietario e/o il detentore qualificato dell'unità che ha causato i danni medesimi.

7. T.S. non risponde dei danni arrecati alle unità da diporto o a persone da avverse condizioni marine, atti di sabotaggio e vandalici, eventi di forza maggiore e/o comunque derivanti da terzi.

8. T.S., oltre ad essere tenuta a predisporre norme e procedure atte a prevenire ogni possibile incidente, adeguandosi alle disposizioni vigenti in materia di sicurezza sul lavoro, dovrà provvedere ad un'adeguata Copertura Assicurativa (responsabilità civile diverse/incendio) dell'area portuale in gestione.

9. Per motivi di sicurezza e/o di emergenza i dipendenti di T.S. sono autorizzati a salire a bordo delle unità da diporto all'ormeggio, anche in assenza dell'armatore o un suo rappresentante incaricato, per assicurare gli ormeggi, spostando, se del caso, cime e catene e la stessa unità da diporto.

10. T.S. non potrà essere in alcun modo ritenuta responsabile di eventuali danni a persone e/o cose causati da rottura di ormeggi di proprietà degli utenti (fatta eccezione per la rottura di bitte, anelli di ormeggio o catenarie, facenti parte della propria struttura portuale, sempre che non siano causati da forza maggiore) o da un non corretto ormeggio dell'unità.

11. Tutte le unità che utilizzano gli ormeggi, all'atto della registrazione ai sensi dell'art. 19, devono esibire polizza di assicurazione, da rinnovare annualmente per l'intera durata del rapporto, della responsabilità civile verso terzi per danni causati anche da incendio dell'imbarcazione, ed in particolare per tutti i danni causati alle opere dell'area portuale "Calata Ovest", e per la rimozione dell'unità in caso di naufragio all'interno dell'area sopraindicata.

ACCESSO AGLI SPAZI PORTUALI E VIABILITA' INTERNA

Art. 9 - Accesso pedonale

1.Tutti i percorsi pedonali dell'area portuale "Calata Ovest" e le aree di banchina retrostanti il fronte di accosto sono di libero accesso e ad uso pubblico. L'accesso al pontile centrale e ai fronti di accosto delle banchine è riservato agli Utenti, ai loro ospiti, agli equipaggi, al

personale dipendente o fiduciario della Società, ai tecnici autorizzati dalla Direzione Calata Ovest ad accedere a bordo per ragioni di servizio. Pertanto, è fatto divieto agli estranei di accedere al pontile di ormeggio centrale e ai fronti di accosto delle banchine. È vietato l'accesso al pontile e ai fronti di accosto delle banchine qualunque ne sia il motivo, a qualsiasi tipo di veicolo.

Art. 10 - Accesso, parcheggio e traffico veicolare

L'accesso veicolare all'interno dell'intero Porto Turistico è consentito a coloro che vi sono autorizzati. L'elenco dei soggetti autorizzati e la durata dell'autorizzazione devono pertanto essere trasmesse alla Direzione del Porto in capo al comune, secondo le modalità e i termini indicati da quest'ultimo.

L'accesso e la circolazione con veicoli, all'interno dell'area portuale "Marina di Chiavari Calata Ovest" del Porto Turistico di Chiavari, potranno essere regolamentati e controllati dalla società affidataria T.S. con facoltà di limitare l'ingresso mediante appositi sistemi di limitazione dell'accesso e della sosta.

È consentito l'accesso e la circolazione di carrelli solo se autorizzati e, comunque, targati e omologati a norma di legge. La sosta, invece, è consentita solo su espressa autorizzazione della società affidataria T.S.

Nel rispetto delle vigenti normative, a richiesta da parte dell'Ufficio Locale Marittimo di Chiavari, T.S. dovrà comunicare l'elenco dei soggetti autorizzati all'accesso e/o autorizzati a parcheggiare.

È espressamente vietato l'accesso veicolare, ivi inclusi velocipedi, etc., sui pontili e le banchine, ad eccezione dei mezzi utilizzati dal personale della Società.

Fatto salvo quanto previsto dalle competenti Autorità in materia, il traffico veicolare all'interno dell'area portuale "Calata Ovest" deve svolgersi esclusivamente per gli itinerari e

nelle sedi indicate da apposita segnaletica, sia orizzontale che verticale, ed alla velocità massima di 30 Km/h.

La Direzione Calata Ovest provvederà, a spese dei rispettivi proprietari e salve le maggiori sanzioni da parte delle Autorità, alla rimozione forzata degli autoveicoli in difetto ed al loro trasporto in area esterna all'intera struttura portuale, secondo quanto altresì previsto dall'ordinanza di viabilità.

È consentito l'ingresso all'interno dell'area portuale "Calata Ovest" degli animali domestici purché tenuti al guinzaglio o, conformemente alla taglia, in apposite ceste o gabbie. Il padrone dell'animale deve, comunque, prendere ogni precauzione al fine di evitare che la presenza degli animali possa arrecare molestia e disagi agli utenti dello stesso e munirsi di paletta e sacchetto per la raccolta degli escrementi del proprio animale. I cani, inseriti secondo le norme di legge tra le specie di tipo aggressivo, devono obbligatoriamente essere dotati di idonea museruola di sicurezza. In caso di violazione della presente disposizione, sarà immediatamente avvisata l'Autorità competente per i provvedimenti relativi.

Il controllo all'accesso con relativa sosta e alla circolazione in ambito portuale è esercitato dalla Capitaneria di porto, dalla Polizia Municipale e dagli ausiliari del traffico, secondo la normativa vigente.

T.S. si riserva la facoltà di variare le modalità operative con cui saranno gestiti i propri posti auto, nonché di modificare, anche temporaneamente, la disposizione dei parcheggi per motivi di sicurezza, manutenzioni, esigenze operative, svolgimento di manifestazioni, eventi sportivi o altre simili fattispecie.

L'accesso ai garage è consentito solo agli aventi diritto. È vietato lasciare materiale infiammabile all'interno degli stessi. I corridoi vanno lasciati liberi da autovetture. È vietato ricaricare macchine elettriche sulle colonnine ormeggi ed all'interno dei garage.

Art. 11 - Manifestazioni

1.T.S. si riserva il diritto di limitare temporaneamente l'uso di spazi all'interno della propria area portuale per lo svolgimento di manifestazioni, cerimonie o di qualsiasi altro evento ivi organizzato. La terra e lo spazio antistante gli uffici potranno essere utilizzati per organizzazioni eventi e manifestazioni nel rispetto delle leggi vigenti.

Art. 12 – Divieti di viabilità

1. È vietata la sosta nell'area portuale "Calata Ovest" ai veicoli, anche se autorizzati, qualora la capacità di accoglienza dello stesso sia esaurita.

2. È vietato l'accesso all'interno dell'area portuale "Calata Ovest" di camper, caravan o ogni altro mezzo similare, salva autorizzazione della Direzione Calata Ovest.

3. L'accesso ai pontili e ai fronti di accosto delle banchine è riservato: agli utenti, agli equipaggi ed ai passeggeri delle imbarcazioni ormeggiate, al personale dipendente di T.S. ed alle persone espressamente autorizzate. Sui pontili e sui fronti di accosto delle banchine è vietato l'accesso con qualsiasi mezzo motorizzato, con velocipedi o altri veicoli (pattini, monopattini ecc.); è consentito l'accesso con il carrello messo a disposizione da T.S. solamente per il carico e scarico di merci.

4. Sono vietate la sosta e la fermata di qualsiasi veicolo, ad eccezione dei mezzi di soccorso ed emergenza, nelle seguenti aree: - scivoli alaggio e varo; - ciglio di banchina per una larghezza minima di 2 mt. È comunque vietata la sosta fuori dagli spazi indicati da apposita segnaletica verticale e/o orizzontale.

5. È vietata la sosta continuativa negli stalli gialli riservati, a qualsiasi mezzo diverso da quello autorizzato.

6.È vietata la sosta continuativa, delle autovetture, negli stalli non riservati oltre le 72 ore, salvo comprovate esigenze o situazioni di forza maggiore.

7. È vietato altresì sostare e accedere nelle zone che T.S. decide di riservare per lo svolgimento di cerimonie o manifestazioni o ogni altro evento di volta in volta organizzato all'interno dell'area portuale "Calata Ovest", salvo autorizzazione.

8. È altresì vietato ai veicoli di intralciare il regolare svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali, le operazioni di soccorso, lo svolgimento di cerimonie o manifestazioni, il movimento di altri veicoli ed il passaggio di pedoni.

9. È vietato il lavaggio delle imbarcazioni a terra al di fuori dell'area di alaggio e varo.

10. I posti auto sono riservati esclusivamente ad autovetture salvo sosta occasionale di mezzi da posizionare sulle imbarcazioni (gommone – aquascooter) e comunque appositamente ed espressamente autorizzati dalla Direzione Calata Ovest.

ORMEGGI, TRAFFICO MARITTIMO E NORME DI COMPORTAMENTO

Art. 13 - Entrata ed uscita dall'area portuale Calata Ovest - Navigazione in ambito portuale

1. La navigazione in ambito portuale è disciplinata dalla Capitaneria di porto sulla base dell'ordinanza vigente.

Art. 14 - Manovre delle unità da diporto

1.Tutte le manovre eseguite all'interno dell'area portuale "Calata Ovest", dovranno essere eseguite osservando le disposizioni impartite dalla Direzione Calata Ovest, la quale potrà disporre la movimentazione delle unità e gli spostamenti di ormeggio, qualora necessari in caso di emergenza, o per particolari esigenze dipendenti dall'operatività dell'area portuale "Calata Ovest" o da disposizioni dell'Autorità Marittima. In caso di assenza del proprietario e dei suoi dipendenti, ovvero in caso di rifiuto da parte degli stessi, la Direzione Calata Ovest potrà,

sotto la propria responsabilità, provvedervi direttamente con personale di propria fiducia.

2. Non sono consentite operazioni di traino da parte degli utenti se non in caso di comprovata emergenza, ovvero previa autorizzazione della Direzione Calata Ovest.

Tali operazioni devono essere richieste in anticipo alla Direzione Calata Ovest che provvederà compatibilmente con le capacità dei mezzi disponibili.

Art. 15 - Caratteristiche degli ormeggi.

1. L'area portuale "Marina di Chiavari – Calata Ovest" del Porto Turistico di Chiavari consente l'attracco di n. 150 unità da diporto. Il piano degli ormeggi è quello risultante dalla planimetria allegata al presente regolamento di cui si riporta qui di seguito uno stralcio.

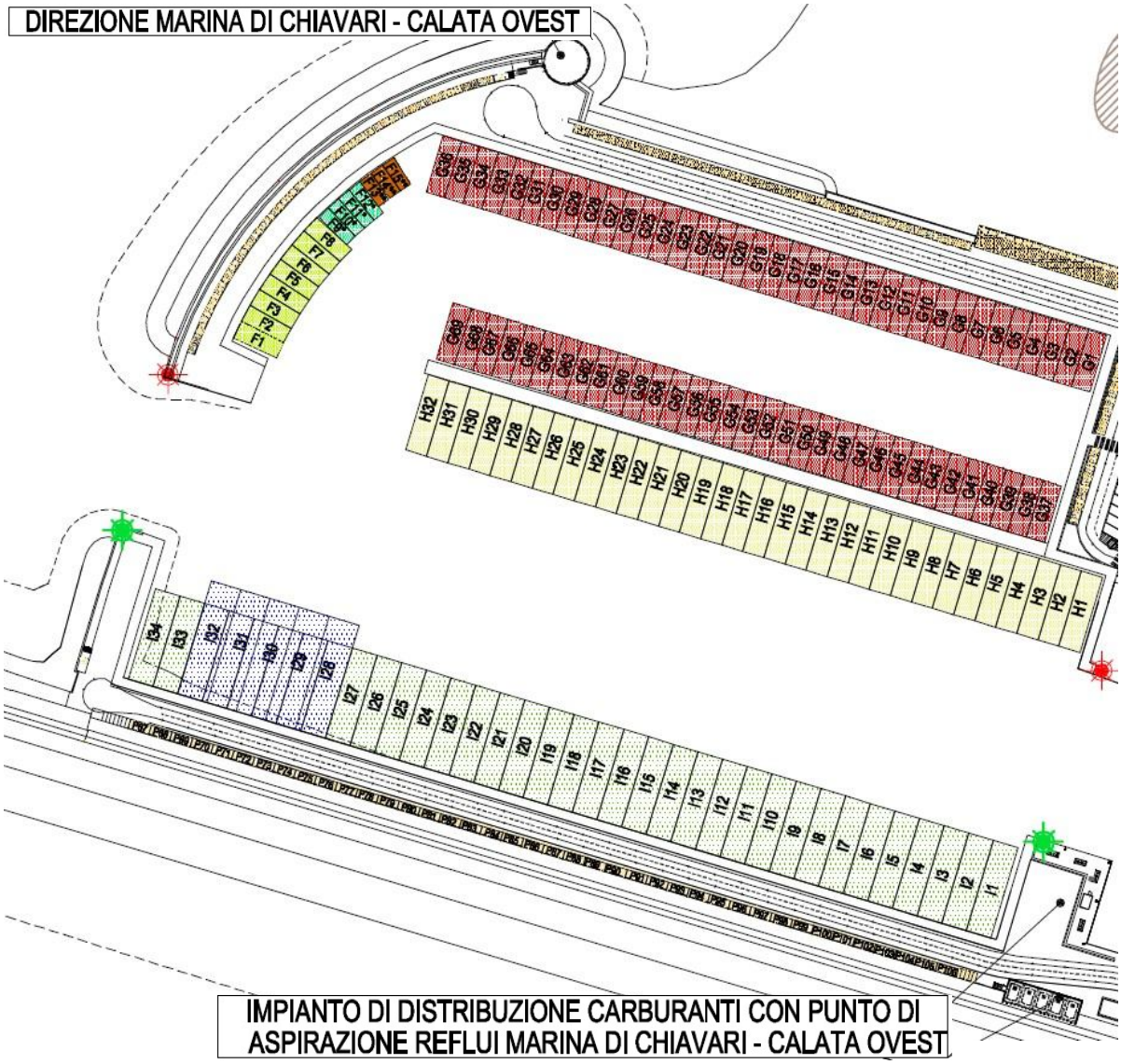

Tav. 1 – Piano ormeggi "Marina di Chiavari – Calata Ovest"

2. Ogni posto barca è dotato di bitte, catenarie di ormeggio e di prese per l'erogazione di acqua e di energia elettrica. È tassativamente vietato modificare l'impianto d'ormeggio che, nella area portuale "Marina di Chiavari Calata Ovest" è fornito dalla Società T.S.

4. Nella tabella seguente si riportano le caratteristiche degli ormeggi.

categoria	n. posti	dimensioni max natante		dimensione specchio acqueo di competenza
		lungh. [m]	largh. [m]	
8 m	3	8	3,00	9,60 m x 3,25 m
10 m	4	10	3,50	11,50 m x 3,90 m
12 m	8	12	4,10	13,50 m x 4,55 m
15 m	69	15	4,60	16,25 m x 4,90 m
20 m	32	20	5,25	25,10 m x 5,60 m
24 m	29	24	6,00	27,80 m x 6,55 m
30 m	5	30	7,20	33,00 m x 7,86 m

Tabella 1 – Caratteristiche ormeggi area portuale "Marina di Chiavari – Calata Ovest"

Art. 16 - Norme relative agli ormeggi - Individuazione ed uso dei posti barca

1. I posti barca sono contrassegnati con lettera indicante il pontile o banchina e con numero progressivo. I contrassegni sono riportati in radice e in testata, in modo ben visibile.

2. Al fine di agevolare al massimo le manovre d'ormeggio, specialmente in condizioni meteomarine avverse, gli ingombri delle imbarcazioni non dovranno essere superiori a quelli della categoria di appartenenza, con la sola tolleranza del 3% sulla larghezza e del 4% sulla lunghezza, ivi comprese le eventuali delfiniera, pulpito, bompresso, motore fuori bordo, terrazzino poppiero e qualsiasi altra sporgenza.

Resta inteso che all'occorrenza TS può destinare tratti di banchina all'ormeggio di imbarcazione di classe inferiore in funzione della richiesta del mercato (nel rispetto delle dimensioni dello specchio acqueo in gestione).

Su richiesta possono essere forniti accosti all'inglese per imbarcazioni o navi turistiche di classe superiore ai 30m previo rilascio da parte dell'ufficio demanio del comune di

autorizzazione provvisoria e/o emanazione da parte dello stesso ufficio di autorizzazione ex art. 24 del RCN.

In caso di inosservanza del divieto di cui al comma precedente, previo avviso inviato all'Utente, la Direzione Calata Ovest disporrà affinché si provveda alla rimozione dell'imbarcazione a spese del soggetto inadempiente, a carico del quale resteranno anche i pagamenti dei corrispettivi previsti per l'occupazione dell'ormeggio cui sarà trasferita l'unità.

3. Fermo quanto disposto dall'art. 20, l'assegnatario del posto di ormeggio non può in alcun caso cedere o sublocare ad altri l'occupazione dell'ormeggio assegnato, salvo quanto disposto al successivo art. 19. È vietato altresì, senza previa autorizzazione, lo scambio di ormeggio tra assegnatari in autonomia. La mancata osservanza della presente disposizione può comportare, previa diffida, la decadenza della titolarità del posto di ormeggio. L'eventuale scambio e/o sublocazione, previa autorizzazione della Direzione Calata Ovest, sarà comunque subordinato al preventivo pagamento di tutte le somme eventualmente dovute in tale momento.

4. La cessione del posto barca è consentita, purché nei limiti temporali della Convenzione, della Concessione Demaniale Marittima e relative ss.mm., previa presentazione della relativa documentazione indicata da T.S. e/o dall'ente preposto.

5. Il cambio di unità (proprietario che sostituisce l'imbarcazione e/o il natante) potrà essere autorizzato, a domanda dell'interessato, esclusivamente nei limiti della categoria di appartenenza. L'autorizzazione al cambio di unità è rilasciata per iscritto da T.S.

L'autorizzazione al cambio barca sarà accordata, in ogni caso, a condizione che le dimensioni e le caratteristiche tecniche della nuova unità da ormeggiare non costituiscano ostacolo e/o, comunque, non creino difficoltà di qualsiasi tipo alle altre unità già assegnatarie di posto barca nello stesso tratto di pontile o di banchina; dovranno comunque essere rispettate le dimensioni previste per la zona di ormeggio assegnata.

6. Ciascun Utente è tenuto a segnalare immediatamente ogni variazione dei dati forniti alla

Direzione Calata Ovest e non può fruire che del posto a lui assegnato, con divieto assoluto di ormeggiare altrove.

7. L'assegnatario ha piena disponibilità del posto barca e T.S. provvede perché questo sia mantenuto libero, anche in caso di prolungata assenza, sempre che quest'ultimo non abbia disposto diversamente (cessione temporanea, affitto etc.). In tale caso deve informare per iscritto T.S., comunicando tutti i dati relativi del nuovo utente entrante.

Art. 17 - Assegnazione degli ormeggi a breve termine

1. Al momento dell'assegnazione dell'ormeggio, l'utente dovrà saldare il corrispettivo di quanto dovuto a T.S. e in difetto, decadrà dal diritto all'assegnazione e l'imbarcazione, se già presente, verrà allontanata coattivamente a spese dell'utente. Gli eventuali danni che dovesse subire l'imbarcazione durante la rimozione e la sosta, non potranno essere imputati a T.S., essendo conseguenza dell'incuria del proprietario.

2. Gli ormeggi assegnati hanno durata sia annuale che variabile in base alle richieste.

3. I posti di ormeggio già assegnati saranno considerati a tutti gli effetti rinnovati tacitamente per l'anno successivo per un massimo di anni 3 (salvo il gradimento di T.S.). Gli assegnatari, che non desiderano confermare la titolarità del posto di ormeggio, sono tenuti ad inviare apposita comunicazione scritta a T.S. entro 3 mesi prima della scadenza dell'ormeggio. Il transito è disciplinato come previsto dall' art. 49-novies del Codice della nautica da diporto (D.lgs. 18 luglio 2005,n. 171) a cui si fa un più ampio rinvio e riferimento. (Vds. Art. 15)

Art. 18 - Assegnazione degli ormeggi

1. Dal momento della consegna, l'Utente ha piena responsabilità dell'ormeggio e T.S. si impegna a mantenerlo libero, nel caso della di lui assenza dall'approdo turistico per qualsiasi

periodo di tempo, fermo restando quanto disposto dall'art. 20.

2. Gli ormeggi dell'area Marina di Chiavari Calata Ovest sono registrati da T.S. e portano l'indicazione delle generalità e dei dati fiscali dell'armatore, dell'immatricolazione, del cantiere, del modello e delle dimensioni dell'imbarcazione.

3. In caso di decadenza o cessazione del diritto di ormeggio (risoluzione del contratto di ancoraggio, scadenza del periodo di assegnazione dell'ormeggio etc.) l'Utente è obbligato a rimuovere l'imbarcazione. Ove non vi provveda, T.S. ricorrerà alla rimozione forzata dell'imbarcazione, anche ed occorrendo, con alaggio e trasporto fuori dall'interno ambito portuale, con spese a carico esclusivo dell'utente.

Art. 19 - Cessione temporanea di ormeggi a terzi

1. L'Utente a "**lungo termine**" (in regola con il pagamento dei servizi portuali), titolare del diritto di ormeggio fino alla scadenza della Concessione, che intende accordare temporaneamente a terzi, con il gradimento della società T.S., l'uso del proprio ormeggio, deve attenersi alle seguenti disposizioni, fermo restando che lo stesso resterà obbligato in solido con il terzo per tutto quanto dovuto a qualsiasi titolo a T.S.

a) comunicare a T.S. almeno 5 (cinque) giorni prima il nominativo ed il recapito dell'armatore dell'imbarcazione, precisando le dimensioni della stessa, il nome nonché il numero e l'ufficio di iscrizione;

b) accertarsi che il terzo utilizzatore dell'ormeggio sia a conoscenza delle norme contenute nel presente Regolamento e si impegni ad osservarle, ivi compreso in particolare l'obbligo di assicurazione contro la responsabilità civile per danni a terzi;

c) non superare, per gli eventuali corrispettivi riscossi dal terzo, l'ammontare delle tariffe in vigore per l'uso temporaneo dell'ormeggio;

d) corrispondere a T.S. per rimborso spese di istruttoria una percentuale dell'ammontare

della tariffa "quota ormeggio" in vigore per l'uso temporaneo dell'ormeggio, in misura pari al 10% oltre oneri di legge e comunicare il periodo di cessione temporanea, indicando le date di inizio e di fine della stessa.

2. L'Utente a lungo termine può, inoltre, incaricare T.S. di concedere a terzi l'uso temporaneo del proprio ormeggio. Sull'importo della "quota ormeggio" percepito T.S. tratterrà per tale servizio un compenso determinato applicando al corrispettivo una percentuale fissata in misura pari al 20%, IVA esclusa, ovvero nella misura superiore diversamente stabilita da T.S..

3. Qualora l'utente non abbia esercitato le facoltà di cui ai commi 1 e 2, ed in caso di mancato utilizzo del posto barca per un periodo superiore a 30 (trenta) giorni successivi all'allontanamento dell'unità nautica, T.S. si riserva la facoltà di renderlo temporaneamente disponibile ad altre imbarcazioni, senza necessità di ottenere l'autorizzazione da parte dell'utente. Resta inteso che la gestione temporanea da parte di T.S. non esonera l'utente dagli obblighi previsti dal presente Regolamento, per il periodo relativo alla gestione temporanea.

Art. 20 - Modalità di ormeggio in ambito portuale

1. Ogni utente assegnatario che per qualsiasi motivo (crociera, rimessaggio invernale, alaggio per lavori etc.) intenda lasciare libero il posto barca per più di 48 (quarantotto) ore dovrà comunicare la durata dell'assenza alla Società.

L'utente non avrà diritto ad alcun rimborso delle somme versate per il periodo di mancato utilizzo dell'ormeggio.

2. Tutte le unità che entrano nell'area portuale "Calata Ovest" devono essere in perfetta efficienza per la sicurezza dello stazionamento ed essere in regola con le prescrizioni emanate dalla competente Autorità Marittima e T.S., qualora sussistano fondati motivi, può richiedere che siano eseguite ispezioni a bordo delle unità da parte dell'Autorità Marittima.

3. Prima di assentarsi dall'area portuale "Calata Ovest", in particolare per lunghi periodi, gli

utenti che lasciano la propria unità all'ormeggio, devono assicurarsi che i cavi e le cime siano in condizioni di perfetta efficienza ed alzare e/o ritirare la passerella; devono altresì lasciare il loro recapito telefonico e quello di un eventuale custode.

4. Qualora un'imbarcazione si trovi in stato di abbandono, sia soggetta ad un possibile affondamento o possa causare danni alle unità ed alle attrezzature circostanti, T.S. ne darà immediatamente avviso all'armatore od all'eventuale custode affinché vi ponga urgentemente rimedio. Se questi non provvedono, o comunque in caso di estrema urgenza, l'unità sarà rimessata al di fuori dell'area portuale o in area individuata dalla società affidataria T.S., di cui la stessa abbia titolo a spese del proprietario, senza pregiudizio alcuno per qualsivoglia azione nei suoi confronti.

5. La vendita totale a terzi dell'unità nautica, da parte dell'utente, trasferisce esclusivamente la proprietà dell'unità nautica, non anche la disponibilità ed il possesso del relativo posto di ormeggio.

Art. 21 - Divieti e norme di comportamento all'ormeggio

1. È vietato mantenere in moto per lungo periodo, salvo per comprovate e particolari esigenze, i motori principali e/o quelli ausiliari dell'imbarcazione all'ormeggio.

2. È fatto assoluto divieto di accensione di fiamme libere e di uso di fiamma ossidrica.

3. È fatto assoluto divieto di imbarcare, sbarcare e detenere a bordo merci pericolose.

4. È fatto assoluto divieto di utilizzare manichette per l'acqua dolce sprovviste del dispositivo di blocco automatico dell'erogatore.

5. È vietato l'uso di proiettori e di segnali acustici se non strettamente necessario.

6. Sono vietati qualunque attività o comportamento che possa disturbare la quiete altrui.

7. Sono vietati la balneazione, l'immersione subacquea, la raccolta dei frutti di mare e molluschi, nonché la pesca con qualsiasi attrezzo.

8. È vietato eseguire lavorazioni e pitturazioni sui pontili e banchine, anche di piccola

manutenzione.

9. È vietato fare docce, lavare stoviglie o biancheria e stendere panni sui pontili e banchine.

10. È vietato lavare autovetture all'interno dell'area portuale.

11. In caso di inosservanza, la Direzione Calata Ovest del porto provvederà a far rimuovere quanto abusivamente depositato, e a far pulire l'area interessata, a spese dell'utente responsabile.

12. È vietato effettuare il carenaggio dell'unità in mare.

13. E' vietato altresì immergersi per effettuare visite, interventi e riparazioni alle unità. Tali attività potranno essere svolte solamente da personale specializzato e autorizzato dalla direzione Calata Ovest

14. È fatto assoluto divieto di ricaricare le auto elettriche mediante gli erogatori di energia elettrica destinati alle imbarcazioni.

15. È altresì vietato lasciare in acqua qualsiasi tipo di tender in tutto lo specchio acqueo.

16. È vietato lasciare inserito il cavo elettrico negli erogatori di energia; se non vi sono persone a bordo il cavo dovrà essere raccolto e depositato sull'imbarcazione.

17. È vietato lasciare le vele issate.

18. È vietato depositare batterie o rifiuti speciali nell'area portuale al di fuori degli appositi contenitori che saranno installati da T.S. nella propria area portuale o in area in cui ha titolo, salvo eventuale convenzione.

19. È vietato sostare con acquascooter salvo autorizzazione della direzione Calata Ovest con l'utilizzo di apposite pedane di sosta.

Art. 22 - Navigazione, manovre e ormeggi

1. Le manovre eseguite dalle unità all'interno dello specchio acqueo di Calata Ovest, dovranno essere effettuate nella piena osservanza, oltre che delle norme di sicurezza impartite

dall'Autorità Marittima, anche delle disposizioni impartite dalla Direzione Calata Ovest.

2. Nell'ambito dell'intera area portuale, la velocità massima è di 3 nodi, ai sensi della vigente Ordinanza dell'Autorità Marittima.

3. È vietato a tutte le imbarcazioni, salvo casi di forza maggiore, dare fondo alle ancore. Le unità, infatti, devono ormeggiare esclusivamente utilizzando le bitte e le catenarie appositamente predisposte.

4. Nel rispetto delle norme di sicurezza dell'ormeggio, al momento dell'arrivo dell'imbarcazione alla Marina di Chiavari Calata Ovest, verranno eseguite le opportune verifiche affinché l'imbarcazione sia adeguatamente ormeggiata secondo i principi della buona arte marinaresca. Ogni unità occupante un posto barca dovrà essere sempre ormeggiata con cime di ormeggio (non galleggianti) di prora e di poppa ed avere in opera almeno adeguati parabordi per entrambi i lati e fronte accosto. Saranno a carico dell'utente le cime e le bozze di ormeggio ed i relativi grilli di idonee dimensioni e robustezza, previste due a prua e 2 a poppa.

5. Tutte le unità ormeggiate dovranno essere adeguatamente protette contro le corrosioni causate da correnti galvaniche, in modo da non recare danni ad altre unità stazionanti i posti barca vicini.

6. È proibito l'impiego di gavitelli non autorizzati che saranno rimossi a spese dell'inadempiente.

7. Non è consentito apportare variazioni o comunque manomettere gli ormeggi, gli allacciamenti d'acqua o di elettricità o di altri servizi, in particolare:

a) La bordatura del pontile, ovvero della banchina, corrispondente ad ogni posto barca deve essere lasciato libera, non essendo consentita l'installazione di alcuna struttura da parte dell'Utente;

b) L'allaccio alle prese elettriche di ogni posto barca deve essere eseguito con le prese di tipo approvato da T.S. e tale da garantire la sicurezza complessiva dell'impianto.

c) Le spine elettriche e i cavi utilizzati devono avere le caratteristiche rispondenti alle attuali norme vigenti in materia. Prima di assentarsi dall'area portuale "Calata Ovest" gli utenti devono assicurarsi che il collegamento elettrico alle colonnine sia opportunatamente disconnesso.

d) Qualora si verifichi lo scatto degli apparecchi di protezione per difetto dell'impianto dell'imbarcazione, ovvero per sua trascuratezza, l'intervento dell'elettricista sarà addebitato all'Utente stesso.

f) In caso di "presa di trappa dell'elica" l'intervento del sub, il ripristino della trappa stessa e/o eventuale straordinario del personale di T.S. saranno a carico dell'utente.

Art. 23 - Suddivisione della struttura portuale in Aree e Zone

L'area portuale "Marina di Chiavari – Calata Ovest" è così organizzata:

- autorimessa con 80 box auto destinati alla locazione a breve e lungo termine agli utenti dell'area portuale in gestione a T.S. ed anche alla locazione a lungo termine a utenti esterni all'area portuale;
- molo di sottoflutto costituito da un primo braccio rettilineo ed un secondo braccio curvilineo. Lungo la banchina di accosto del molo sottoflutto è possibile ormeggiare unità di lunghezza fino a 15 m;
- pontile centrale lungo il cui fronte di accosto è possibile ormeggiare unità di lunghezza fino a 15 m (lato interno) e fino a 20 m (lato canale di accesso);
- molo di sopraflutto, nel tratto che estende dal distributore carburanti fino alla fine del tratto banchinato lato testata molo. Lungo la banchina di accosto del molo sopraflutto è possibile ormeggiare unità di lunghezza fino a 24 m e, nel tratto in prossimità dell'imboccatura del porto, fino a 30 m;
- nelle aree carrabili retrostanti le banchine-pontile di attracco delle imbarcazioni sono

presenti 107 (di cui 2 destinati a disabili) posti auto scoperti destinati alla locazione a breve e lungo termine agli utenti dell'area portuale in gestione a T.S.. ;

- un locale docce, lavanderia e bagni ad uso esclusivo degli utenti della struttura portuale situato alla radice del molo sottoflutto in aderenza al quale è presente anche il locale in cui è presente la cabina elettrica a servizio del molo;
- un locale docce e bagni ad uso esclusivo degli utenti della struttura portuale situato alla radice del molo sopraflutto in aderenza al quale è presente anche il locale in cui è presente la cabina elettrica a servizio del molo;
- un impianto di distribuzione carburanti per unità nautiche fini a 30 m che può erogare Gasolio Nazionale e Benzina Senza Piombo ed è dotato di un impianto di aspirazione delle acque sentina e delle acque nere delle imbarcazioni;
- sede operativa e direzionale di T.S. ubicata nel piazzale di raccordo tra il primo e il secondo braccio del molo sottoflutto;

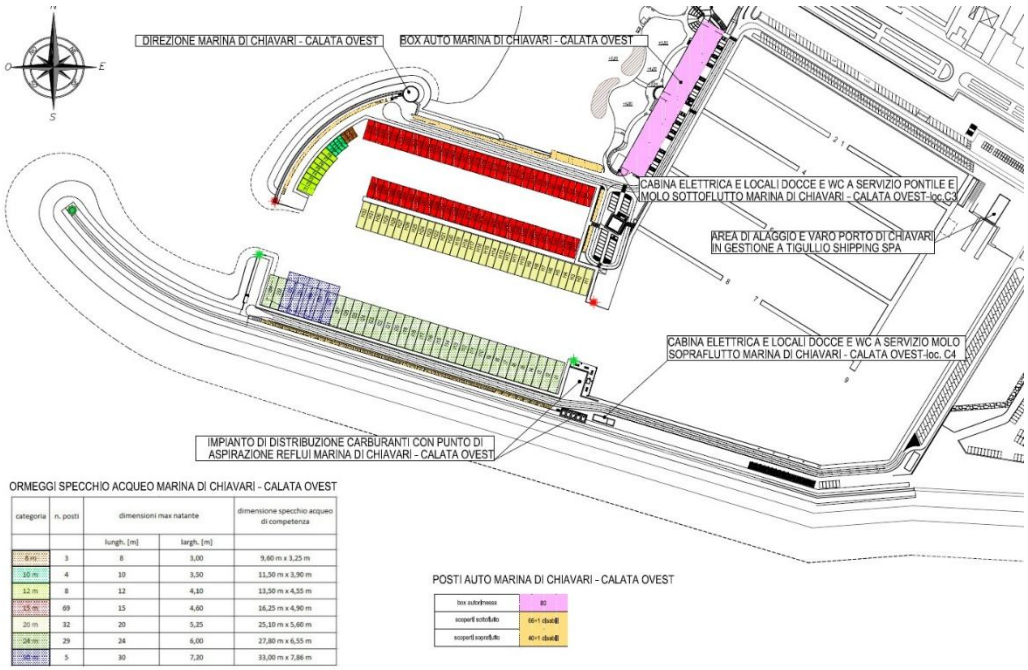

Tav. 2 - Area portuale "Marina di Chiavari – Calata Ovest"

Art.24- Utenti in transito

1. L'utente in "Transito", cioè colui che non dispone di un posto fisso comunque assegnato e intende utilizzare in via provvisoria la parte dell'approdo affidata a e gestita da T.S., deve informarsi prima dell'arrivo, via radio sul canale 11 o per telefono o email, sulla disponibilità di posti liberi di ormeggio e comunicare la sua intenzione di soggiorno.

Le imbarcazioni degli utenti in transito devono sostare fuori dell'imboccatura sino a quando non abbiano ottenuto l'assegnazione di un posto, o diversa disposizione, della Direzione Calata Ovest. Le soste sono evase, da parte di T.S., in ordine di ricevimento ed in base alla disponibilità degli ormeggi ed alle caratteristiche delle imbarcazioni.

2. In caso di emergenza e/o con comprovata avaria, come previsto dal nuovo codice della nautica (art. 49- novies) la sosta è garantita per un massimo di 72 ore salvo che la permanenza oltre tali termini non sia giustificata da ragioni di sicurezza della navigazione. Appena effettuato l'ormeggio, l'utente al più presto deve presentarsi presso gli uffici di T.S. per il check in e per il pagamento della specifica tariffa.

3. Gli utenti degli ormeggi di transito possono usufruire dei servizi in precedenza descritti, come ogni altro servizio predisposto dal Gestore, secondo le modalità all'uopo previste, corrispondendo gli importi delle tariffe in vigore.

4. In caso di manifestazioni, regate, progetti dedicati, attività con finalità pubblica autorizzata, la Direzione Calata Ovest potrà derogare in tutto o in parte alle disposizioni sopra descritte relative alla banchina di transito, per il tempo necessario allo svolgimento degli stessi.

Art. 25 - Operazioni di Alaggio e Varo

Il servizio di alaggio e varo è gestito in esclusiva da T.S. ed effettuato dal soggetto professionale individuato nelle forme e nei modi di legge nel rispetto delle norme relative alle

concessioni e alle convenzioni.

I proprietari delle unità che sono interessati a tali operazioni devono far pervenire all'ufficio di T.S. competente apposita domanda indicante:

- le complete generalità del proprietario e/o armatore
- tipo, nome, numero ed ufficio di iscrizione ed assicurazione dell'imbarcazione
- lunghezza, larghezza e stazza lorda;
- nominativo della ditta o cantiere esecutore dei lavori;

L'impiego delle gru semoventi e simili, nonché le operazioni di alaggio e messa a mare dei natanti e/o imbarcazioni, sono soggetti a tariffe decise da T.S. E' vietato l'ingresso nel porto di qualsiasi mezzo mobile di sollevamento, salvo quelli espressamente ammessi da T.S.

Per il varo, l'alaggio e la movimentazione di unità ed accessori, T.S. si impegna e garantisce, limitatamente alla capacità dei mezzi autorizzati ad operare in porto, il servizio di alaggio e varo di qualsiasi unità, anche non appartenente ai titolari di posti barca.

Il varo e l'alaggio delle unità nell'ambito portuale sono autorizzati dalla Direzione Calata Ovest soltanto nella zona destinata a tale uso. Non potranno essere occupate le strade di accesso al porto, se non limitatamente al tempo necessario per le operazioni relative agli spostamenti e previa comunicazione a T.S. e M.C., che vigilerà sull'esecuzione delle relative manovre.

Nello specchio acqueo prospicente le banchine destinate all'attività dei mezzi di sollevamento, le imbarcazioni potranno sostare solo per il periodo strettamente necessario all'esecuzione delle relative operazioni e Tigullio Shipping potrà far sostare imbarcazioni per condizioni meteo avverse previa comunicazione all'autorità competente o in reale emergenza.

Art 26 - Distributore di carburante

Le unità possono effettuare rifornimento di combustili liquidi utilizzando la stazione di distribuzione di carburante ubicata in diga. E' vietata qualsiasi altra modalità di rifornimento e/o travaso anche parziale sia a mezzo di serbatoi mobili anche se autotrasportati e forniti di pompe, sia a mezzo di recipienti di qualsiasi tipo trasportabili, sia con qualsiasi altro sistema.

Le operazioni di rifornimento effettuate presso il distributore di carburante all'interno del porto potranno essere eseguite osservando le seguenti prescrizioni descritte nel DVR della società.

Il conduttore dell' unità da rifornire, prima dell' inizio delle operazioni di rifornimento, deve:

- spegnere i motori dell' imbarcazione
- mantenere pronti all'uso le dotazioni antincendio di cui é provvista l'unità
- assicurarsi che sia mantenuto il divieto di fumare e/o accendere fiamme libere, per tutta la durata del rifornimento.

Sulla banchina destinata al rifornimento é vietato l'ormeggio di unità che non effettuano operazioni di rifornimento.

In caso di sversamento, le operazioni di rifornimento devono essere immediatamente interrotte e l'addetto alle operazioni dovrà informare tempestivamente le Autorità Competenti, adottando, senza indugio, i provvedimenti di immediato intervento ed esecuzione.

SICUREZZA E VIGILANZA

Art. 27 - Servizio di Vigilanza

1.T.S., ai soli fini dell'osservanza del presente Regolamento, provvede alla vigilanza e al controllo, 24 ore su 24, dell'area portuale di propria competenza.

Il personale addetto di T.S. esercita il controllo all'interno della propria area portuale e, in caso di rilevazione di inadempienze, provvede a segnalare l'intervento alle Autorità competenti.

Art. 28 - Condizioni meteomarine avverse

1. In caso di disposizioni dell'Autorità Marittima, T.S. al fine di garantire la sicurezza degli utenti e dei visitatori, in caso di particolari condizioni meteomarine avverse, ha la facoltà di inibire l'accesso ai pontili ed alle banchine, in particolar modo a quella della diga di sopraflutto.

Art. 29 - Norme di sicurezza antincendio ed antinquinamento

1. T.S. ha cura di predisporre un'appropriata organizzazione, dotata di impianti fissi e mobili, per poter intervenire, in caso di incendio o di grave inquinamento, con personale specializzato. Le direttive della Direzione Calata Ovest devono essere prontamente eseguite dagli Utenti e dagli operatori portuali.

2. Le unità ormeggiate devono osservare le seguenti disposizioni di natura preventiva e generale, con facoltà in ogni momento per la Direzione Calata Ovest di richiedere alla competente Autorità ispezioni a bordo e di adottare provvedimenti nel caso di riscontrata loro inosservanza:

- In caso di versamento di idrocarburi sul piano d'acqua o sulle banchine, isole o pontili, il responsabile deve immediatamente avvisare la Direzione Calata Ovest che avrà cura di informare prontamente l'Autorità Marittima e prendere tutti i provvedimenti più opportuni per contenere e limitare il danno, curando di informare il personale delle unità vicine e quanti si trovino in luogo.
- Tutte le unità dotate di motore a benzina dovranno aprire il vano motore e/o areare le sentine al fine di evitare l'accumulo di gas infiammabili in spazi chiusi. Le stesse dovranno inoltre effettuare la suddetta operazione prima di ogni avvio del motore.
- E' vietato conservare a bordo contenitori di carburante non specificatamente omologati a

tale scopo (es. latte, taniche, fusti ecc.). L'Utente deve verificare che nella sentina della propria imbarcazione non esistono residui o perdite di idrocarburi. In caso di fuoriuscita di sostanze inquinanti, l'Utente è tenuto ad avvisare immediatamente Direzione Calata Ovest che provvederà a segnalare tale fatto all'Autorità Marittima, disponendo l'ormeggio negli spazi predisposti all'uopo.

Per quanto concerne l'efficienza dello scafo, dell'apparato motore, dell'impianto elettrico, dell'impianto antincendio, della sistemazione bombole a gas, dei recipienti a pressione e quant'altro prescritto dall'Autorità Marittima, le unità devono essere in regola con le norme e le prescrizioni degli Enti di classificazione.

I rifiuti tossici (acque reflue e di sentina, batterie, olii minerali e vegetali, filtri esausti, emulsioni ecc.) devono essere scaricati presso l' / gli apposito/i centro/i di raccolta ubicato/i che saranno installati da T.S. nella propria area portuale o in area in cui ha titolo, salvo eventuale convenzione.

Gli estintori di bordo devono essere omologati secondo i requisiti previsti dai regolamenti in vigore, in numero sufficiente ed in perfetta efficienza.

In caso di inizio di incendio a bordo dell'unità, sia da parte del personale della stessa, sia da quello delle imbarcazioni vicine, deve immediatamente fare quanto possibile per lottare contro le fiamme avvisando nel contempo, nel modo più rapido possibile, la Direzione Calata Ovest e segnalando l'emergenza alle competenti Autorità ed agli organi di cui sia previsto l'intervento (Guardia Costiera, Vigili del Fuoco, ecc..). In particolare è attribuita alla Direzione Calata Ovest, secondo il suo prudente apprezzamento, la facoltà di disormeggiare immediatamente l'imbarcazione con principio di incendio a bordo e di trasferirla altrove, anche fuori dell'ambito portuale.

In caso di inquinamento, agli utenti dell'area portuale "Calata Ovest" e delle annesse strutture, agli operatori autorizzati, agli eventuali ospiti ed a tutti gli altri soggetti aventi

titolo ad accesso a circolare in ambito portuale, è fatto obbligo di:

a) avvisare immediatamente la Direzione Calata Ovest;

b) adottare ogni utile provvedimento per contenere o limitare i danni causati dal proprio comportamento o sotto la propria responsabilità.

E' vietato lo svuotamento delle acque reflue e di sentina, il getto di rifiuti di qualsiasi genere, di oggetti, di liquami, di detriti o altro, nell'ambito portuale Calata Ovest, sia in acqua che sulle banchine, moli, pontili o altre aree portuali.

Al fine di evitare inconsapevoli spargimenti di carburanti, olii o altro, in conformità al precedente comma, le imbarcazioni ormeggiate devono avere le pompe di sentina ad accensione non automatica (mediante galleggiante o altro).

Il lavaggio delle imbarcazioni potrà essere effettuato, anche con l'uso di acqua potabile, ma tassativamente utilizzando il dispositivo di blocco automatico dell'erogatore, nonché con uso di appositi detergenti biodegradabili.

Per le esigenze personali, devono essere usati i locali igienici dislocati in varie parti dell'ambito portuale "Calata Ovest", salvo che l'imbarcazione sia dotata di specifiche attrezzature atte a raccogliere i liquami a bordo. Sono altresì disponibili i servizi igienici predisposti all'accesso facilitato, accessibile anche ai disabili.

Le spese relative agli interventi operati in conseguenza degli incendi, affondamenti o inquinamenti cui al presente articolo, sono a carico dell'Utente responsabile, così come il risarcimento dei danni arrecati a terzi o agli arredi ed opere del porto.

Le emergenze antincendio sono regolamentate, ad oggi, dall'apposita "Monografia antincendio" approvata dal Capo del Compartimento Marittimo di cui si riporta nel seguito uno stralcio.

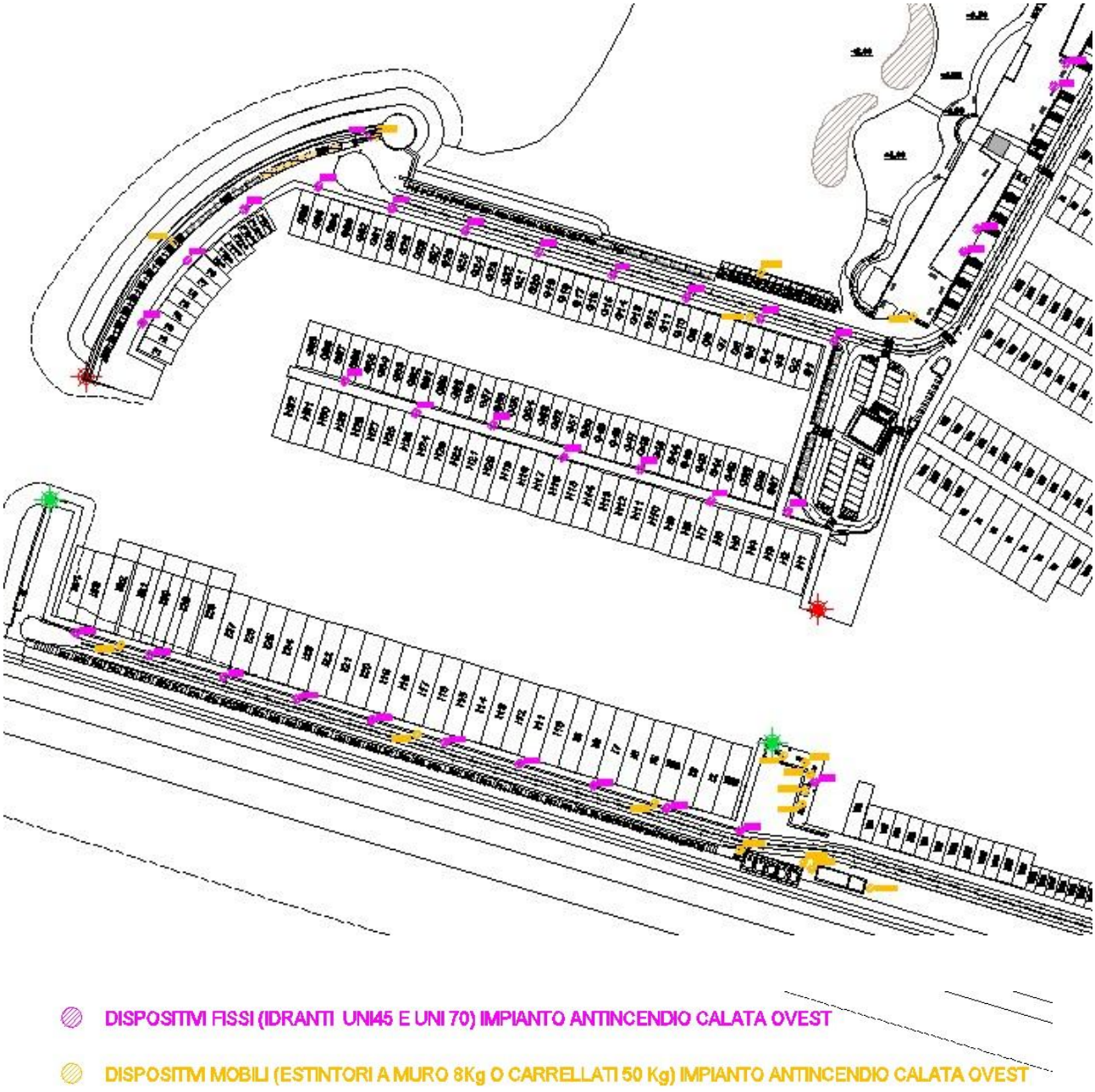

Tav. 3 – Monografia antincendio Area portuale "Marina di Chiavari – Calata Ovest"

Art. 30 - Regolamentazione della raccolta dei rifiuti

1. T.S. promuove la raccolta differenziata, predisponendo contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani, del vetro della plastica, della carta, delle lattine, delle batterie ed olii minerali e vegetali esausti. I contenitori dei rifiuti solidi urbani e i contenitori per gli olii, i filtri le batterie saranno installati da T.S. nella propria area portuale salvo eventuale convenzione.

2. E' fatto obbligo agli Utenti di depositare i rifiuti prodotti a bordo entro gli appositi contenitori. E' vietato l'ingombro, anche temporaneo, degli spazi di banchina, dei pontili e delle aree a terra, con materiali di rifiuto, sacchetti e residui di lavorazioni.

Art.31 - Piano antinquinamento portuale

1. Il Soggetto gestore deve dotarsi di un piano antinquinamento redatto da un professionista abilitato, a fronte di un accurato studio del rischio e garantire la costante operatività degli apparati ad esso asserviti. Quanto sopra é contenuto nel DVR della società.

2. T.S è dotata di attrezzature antinquinamento come previsto dal DVR

3. Tali dotazioni devono essere custodite in luogo idoneo per l'immediato utilizzo in caso di necessità e ne deve essere comunicata la consistenza e l'ubicazione all'Autorità Marittima.

Art.32 - Collaborazione

1.L'Utente, il suo equipaggio od il custode di un'unità non devono arrecare impedimento alle manovre delle altre unità e non possono rifiutarsi di adottare tutte le misure ritenute necessarie per facilitare i movimenti delle altre imbarcazioni. Il Personale di T.S. potrà salire a bordo delle unità per motivi di sicurezza, oltre che per qualsiasi verifica ritenuta necessaria dalla Direzione Calata Ovest.

Art.33 - Manutenzione degli impianti d'ormeggio

1. Nel caso in cui T.S. debba disporre la manutenzione degli impianti di ormeggio o altri lavori subacquei, nell'esecuzione dei lavori verrà prevista la corretta segnalazione di eventuali ostacoli alla navigazione e/o al traffico terrestre e, in caso di necessità T.S. provvederà a spostare altrove – previo avviso ai rispettivi proprietari - le unità navali e/o i veicoli che possano recare intralcio alle operazioni programmate. Tale disposizione vale anche per le operazioni in emergenza. In tal caso eventuali spostamenti di unità e/o veicoli verranno disposti senza preavviso alcuno, stante il carattere d'urgenza.

Art.34 - Divieto di attività di commercio e residenza

1. È vietato lo svolgimento a carattere abituale di qualsiasi attività commerciale, professionale o artigianale nell'ambito dell'area portuale "Calata Ovest", anche a bordo o a mezzo di imbarcazioni, se non previamente autorizzati dalla Direzione Calata Ovest.

In particolare, è ammessa, previa autorizzazione, l'attività di noleggio charter delle imbarcazioni.

È assolutamente vietato eleggere residenza sulle imbarcazioni.

NORME FINALI E TRANSITORIE

Art.35 - Norme Generali

1.Per quanto non previsto dalle precedenti disposizioni e dalle norme del presente Regolamento, valgono le norme di legge, fermo restando quanto previsto dai singoli contratti di ormeggio connessi al posto barca o da altri contratti stipulati.